



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**

TECNICA COMMERCIALE - SCIENTIFICA - PROFESSIONALE

**"CADUTI DELLA DIRETTISSIMA"**

Via Toscana, 21 40035 Castiglione dei Pepoli

E-mail: [bois009009@istruzione.it](mailto:bois009009@istruzione.it) PEC: [bois009009@pec.istruzione.it](mailto:bois009009@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.isicast.edu.it](http://www.isicast.edu.it)



## **Regolamento Bullismo e Cyberbullismo**

# REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

## Sommario

<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE .....</b>	<b>5</b>
1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:.....	5
2. IL REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:.....	5
3. IL COLLEGIO DOCENTI .....	5
4. IL CONSIGLIO DI CLASSE .....	5
5. IL DOCENTE.....	6
6. I GENITORI.....	6
7. GLI ALUNNI .....	6
<b>MANCANZE DISCIPLINARI.....</b>	<b>7</b>
<b>VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA.....</b>	<b>8</b>

## PREMESSA

**Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto**

**BULLISMO:** Nel 1996, la 49ª Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato la risoluzione WHA 49.25, in cui si dichiara che *'la violenza è un problema di salute pubblica di fondamentale importanza e in progressiva espansione in tutto il mondo'*.

Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani (WHO 2014).

È una violazione dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo (1989) incluso il diritto di un bambino o di un adolescente all'educazione e a crescere in un ambiente sereno e sicuro (Greene, 2006) (Risoluzioni OMS e ONU).

**CYBERBULLISMO:** Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi. (Dal sito del MIUR).

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le *forme, così come previsto:*

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla legge n.71 del 29 maggio 2017 (Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo);
- dalle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo (MIUR ottobre 2017);
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06 (Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca (10 novembre 2006));

- dagli artt. 581(percosse)-582 (lesione personale)- 595 (diffamazione)—610 (violenza privata)-612(minaccia)-635 (danneggiamento) del Codice Penale;
- dagli artt. 2043 (risarcimento per il fatto illecito)-2047 (danno cagionato all'incapace) -2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) nCodice Civile.

## RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE

### 1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF eventuali corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

### 2. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

### 3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

### 4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

## 5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni da intraprendere con gli studenti.

## 6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

## 7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come educatori tra pari;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

## MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo e cyberbullismo per i quali si dispongono sanzioni dai 10 ai 14 giorni con percorso di mediazione e relativa segnalazione alle autorità competenti:

- Bullismo:
  - la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
  - l'intenzione di nuocere;
  - l'isolamento della vittima.
  
- Cyberbullismo:
  - **Flaming**: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
  - **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
  - **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
  - **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
  - **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
  - **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dai medesimi messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
  - **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line;
  - **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
  
- Ulteriori comportamenti rientranti nella fattispecie previste dalla legge 71/2017.

Una volta accertato quanto sopra, *“salvo che il fatto costituisca reato, (...) il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.(art. 5 comma 1 L.71/2017). “*

Inoltre lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR21 novembre 2007, n.235) prevede che:

comma 5) *“Le sanzioni sono sempre temporanee proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.”*

Comma 6) *“ Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto”*

## CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA

Per comportamenti sopra riportati, nei casi di:

- recidiva;
- di atti di violenza grave;
- mancanza di un cambiamento nella condotta;
- non accettazione della riparazione del danno;

la valutazione della condotta è pari a **5**.

**Se, invece, da parte dello studente o studentessa, dopo i provvedimenti disciplinari vi è un rafforzamento di responsabilità e di un ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica la valutazione della condotta può essere considerata pari a 6.**